CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

DEL 362 / 2024 **26/06/2024**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 GIUGNO 2024

(proposta dalla G.C. 14 giugno 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DAMILANO Silvia	RAVINALE Alice
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DE BENEDICTIS Ferrante	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SGANGA Valentina
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	GRECO Caterina	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	IANNO' Giuseppe	
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CONTICELLI Nadia	PATRIARCA Lorenza	
CREMA Pierino	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CASTIGLIONE Dorotea - CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo - LEDDA Antonio - MACCANTI Elena - SALUZZO Alberto Claudio - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA A DECORRERE DAL 2024.

Proposta dell'Assessora Nardelli, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013, dispone che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)".

Rilevato che il Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii - ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cosiddetto Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Preso atto che il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013) e già modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 669/2021 del 26 luglio 2021, con l'ultima modifica adottata con deliberazione n. 192/2023 del 17 aprile 2023 ha recepito il riordino e la revisione del suddetto Codice, modificando sia l'art. 14 del Regolamento TARI (per quanto attiene le agevolazioni) sia la declaratoria della categoria 32, contenuta nell'Allegato 1 del medesimo Regolamento, prevedendo, in particolare, l'attribuzione a tale categoria per la quasi totalità degli

Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Preso atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato Regolamento TARI, le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte e che la classificazione delle utenze non domestiche è stabilita dall'allegato 1 dello stesso Regolamento, in applicazione della facoltà concessa dal comma 652, art. 1, della Legge n. 147/2013.

Considerato che all'elenco dei soggetti attualmente idonei a fruire dell'applicazione della tariffa TARI n. 32 vanno ora aggiunti, in relazione all'entrata in vigore della riforma organica dello sport (Decreto Legislativo n. 39/2021 in vigore dal 1 luglio 2023, ma con termine di adeguamento per gli enti sportivi prorogato al 30 giugno 2024) che ha istituito il Registro Associazioni Sportive Dilettantistiche (abbreviato RASD o RAS), gli enti sportivi, che possono ottenere l'iscrizione in tale Registro e che rappresentano la quasi totalità del mondo sportivo non professionistico nazionale. Occorre pertanto integrare tale elenco con le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche e le Cooperative sportive (originariamente non previste, ma successivamente inserite dal c.d. "Decreto Correttivo Sport" – Decreto Legislativo n. 206/23), che ne faranno espressa richiesta allegando il certificato di iscrizione al RASD/RAS. Tale opzione estensiva, oltre a prendere atto dell'entrata in vigore della riforma e del nuovo Registro che ha integralmente rimodellato la materia, riafferma la speciale attenzione e la peculiare considerazione della Città per il valore e il significato collettivo del diritto allo sport, ora costituzionalmente garantito quale contributo decisivo a pratiche educative, prevenzione, benessere e qualità della vita e di cittadinanza attiva, appartenenza e diffusione di principi etico-sociali virtuosi nello sviluppo della persona e della comunità.

Ritenuto, per uniformità con quanto stabilito per il suddetto RASD/RAS, di ricomprendere nella citata categoria TARI n. 32 tutti gli Enti iscritti al RUNTS.

Ritenuto, in considerazione dei termini più volte differiti dalla normativa di settore per l'adeguamento alle prescrizioni previste per l'iscrizione al RUNTS e al RASD/RAS e limitatamente all'anno 2024, di riconoscere l'attribuzione della categoria TARI n. 32 per tutto l'anno 2024 agli Enti che si iscriveranno al RUNTS o al RASD/RAS entro il 30 giugno 2025.

Preso atto che, in ogni caso, per tutte le fattispecie incluse nella categoria 32 sono escluse le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.

Per le motivazioni sopra indicate si ritiene opportuno, in particolare, modificare l'Allegato 1 del regolamento, con riferimento alla categoria TARI n. 32, come di seguito indicato e come riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Versione attuale della descrizione della Categoria TARI n. 32:
Locali direttamente occupati dai seguenti Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): Associazioni di Promozione Sociale (Aps), Organizzazioni di Volontariato (Odv), Cooperative Sociali, Società di MUTUO Soccorso, Enti Filantropici, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Fondazioni; locali direttamente occupati dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Bocciofile.
Sono escluse le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.

Nuova versione della descrizione della Categoria TARI n. 32:
Locali direttamente occupati da Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS), iscritti al Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche (RAS/RASD), bocciofile, ONLUS.
Sono escluse le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.

Richiamati:
- l'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che dispone: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, , così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024 è stato differito al 15/03/2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023.

Richiamati:
- l'art. 3, comma *5-quinquies* del D.L. 30/12/2021, n. 228 (cd Milleproroghe), convertito con modificazioni nella L. 25/2/2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 7, comma 7-quater del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 67 del 23 maggio 2024 che così dispone: "*Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000 la presente deliberazione è stata inviata all'organo di revisione economico-finanziaria il quale ha rilasciato parere favorevole con verbale n. 12 del 17/06/2024, acquisito con prot. n. 2313 del 19/06/2024 (allegato n. 2).

In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza di adeguamento normativo, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento del Decentramento, per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

Il Dirigente firmatario dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche

potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) n. 371, come indicate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, in considerazione dei termini più volte differiti dalla normativa di settore per l'adeguamento alle prescrizioni previste per l'iscrizione al RUNTS e al RASD/RAS e limitatamente all'anno 2024, di riconoscere l'attribuzione della categoria TARI n. 32 per tutto l'anno 2024 agli Enti che si iscriveranno al RUNTS o al RASD/RAS entro il 30 giugno 2025;
3. di dare atto che la presente deliberazione è inviata, nei termini di legge e per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998, dando atto che tale pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva;
4. di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche apportate, dal 1° gennaio 2024;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Maria Assunta Petrozzino

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Patriarca Lorenza, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 22
VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22: Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, il Sindaco Lo Russo Stefano, Pidello Luca, Ravinale Alice, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Patriarca Lorenza, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 22
VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22: Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, il Sindaco Lo Russo Stefano, Pidello Luca, Ravinale Alice, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-362-2024-All_1-2024_modifica_all_1_del_Regolamento_TARI.pdf
2. DEL-362-2024-All_2-PROP-17680-2024-All_1-All.2_Verbale_n._12_del_17.06.2024.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento